



COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Registro Generale n. 108

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 04-05-2016**

Mazzarino li 10-05-2016

Determinazione del Sindaco

N. 21 DEL 04-05-2016

**Oggetto: Conferimento incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R.
n. 7/92**

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di maggio,

IL SINDACO

Il Sindaco

L'anno duemilasedici, addì 29 del mese di Aprile, nella residenza municipale, il Sindaco dott. Vincenzo Marino, ha adottato il presente provvedimento:

Premesso che:

- a) ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, il Sindaco può conferire incarichi a esperti estranei all'amministrazione comunale per l'espletamento di attività che sono connesse alle materie di sua competenza;
- a) gli "esperti del Sindaco" rientrano in una tipologia di incarico contemplata dalla superiore normativa che consente la possibilità, per il primo cittadino, di conferire incarichi a tempo determinato ad "esperti" per l'espletamento dell'attività sopra descritta;
- b) la facoltà si sostanzia, quindi, nel poter nominare consulenti per coadiuvare l'organo di direzione politica nell'attività di programmazione e di indirizzo nella sua funzione amministrativa, naturalmente estranea allo svolgimento delle funzioni gestionali

- che restano affidate " *ope legis* " ai Responsabili di settore e/o di posizione;
- c) per assicurare la continuità amministrativa, non essendoci all'interno dell'ente altri soggetti in possesso di titoli di studio e di adeguata professionalità, la responsabilità del Settore Economico - Finanziario è stata affidata, in aggiunta a quella del Settore Personale, al rag. Giuseppe Siciliano il quale, aveva già sostituito il responsabile dell'Area Finanziaria che è già stato collocata, a domanda, in pensione;
 - d) tale soluzione, quant'anche sia sufficiente a garantire operatività del Settore Economico – Finanziario, del Settore Tributi dell'Ente, necessita di un supporto tecnico adeguato alle problematiche specifiche che le rispettive materie rivestono;
 - e) in più occasioni gli Assessori hanno segnalato la necessità di avere un supporto tecnico anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di bilancio e tributi;

Considerato che:

- l'attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere gli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica ricoperta anche per le problematiche scaturenti dalla variegata normativa vigente in materia tributaria ed in tema di contabilità e finanza degli Enti Locali connesse, anche, all'esecuzione dei singoli provvedimenti amministrativi, i quali impongono la presenza e la collaborazione di figure qualificate che siano in grado di apportare adeguata esperienza e specifica professionalità, tali da costituire valido supporto all'attività quotidiana del Sindaco e valore aggiunto all'apparato burocratico dell'Ente;
- il Sindaco, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Responsabili, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo – burocratica di supporto;
- la norma regionale su indicata, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica - amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano l'esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;
- l'Amministrazione Comunale ha la necessità di porre in essere azioni mirate, soprattutto sul fronte delle entrate tributarie e tariffarie adottando, quindi, i provvedimenti necessari per una migliore, più efficiente e coordinata gestione delle risorse, in particolare di quelle di maggiori dimensioni;
- le prossime scadenze in ordine agli adempimenti connessi alla programmazione 2016/2018, che investono tutte le strutture dell'Ente, suggeriscono il supporto di una professionalità esterna di comprovata specializzazione che stimoli e migliori il coinvolgimento di tutti gli attori propositivi dei documenti connessi agli adempimenti di competenza della direzione politica e burocratica dell'ente con particolare attenzione al Settore Economico - Finanziario ed al Settore tributi dell'Ente;
- l'evoluzione della disciplina in materia tributaria negli ultimi anni ha determinato uno stravolgimento dell'imposizione tributaria federale con l'istituzione dell'IMU e

della TARI e dall'anno 2014 della IUC - Imposta Unica Comunale;

- l'evoluzione della disciplina in materia di ordinamento finanziario e contabile, i nuovi principi contabili, le pronunce della Corte dei Conti, fanno ritenere utile l'attuazione di un percorso formativo e di aggiornamento sui temi di che trattasi per i tanti aspetti che investono le competenze e responsabilità degli organi politici e burocratici dell'Ente;

Richiamati:

- l'articolo 76, comma 4, della legge 06 agosto 2008, n. 133, che dispone "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuativa e di somministrazione";
- il parere con cui la Corte dei Conti per la Regione Lombardia - Sezione di Controllo - ha chiarito che il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, della Legge 06 agosto 2008, n. 133, non si applica ai rapporti di collaborazione con soggetto estraneo all'amministrazione che si sostanzia in incarichi di studio, ricerca o consulenza, tra i quali va ascritto l'incarico di esperto ex articolo 14 della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

Atteso:

- il parere della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - per la Regione Sicilia - espresso nella seduta del 13 ottobre 2011, con il quale, contraddicendo l'orientamento già dalla stessa corte espresso, ritiene applicabile la limitazione di cui all'articolo 6, settimo comma, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, agli incarichi di esperto ex art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- che la Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, nella camera di consiglio del 4 marzo 2013, parere in merito all'assoggettamento dei compensi degli esperti del Sindaco nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo per la tipologia di spesa di cui all'art. 6 co. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- che a norma del successivo comma 20 art. 6, D.L. 78/2010, "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle Regioni, alle provincie autonome ed agli enti del Servizio Sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica..." ;
- che la citata deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR:
 - conviene con il fatto che le suddette norme, oggetto di censure dinanzi alla Corte Costituzionale che si è espressa con sentenza n. 139/2012, "....non operano in via diretta ma solo come disposizioni di principio anche in riferimento agli Enti Locali ed agli altri Enti ed organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali";
 - osserva che "....l'applicazione delle disposizioni statali in questione (ndr: l'intero articolo 6 del D.L. 78/2010), che costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica è da ritenersi confermata anche dalla circostanza che esse incidono sul livello complessivo di una tipologia di spesa (quale è quella per le consulenze) e non su singoli atti con la conseguenza che è fatta salva la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi

realizzando economie di spesa in altri settori"

- il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, specie in tema di materia finanziaria, necessita di un esperto di comprovata esperienza;
- il comune ha una popolazione inferiore a trenta mila abitanti per cui ha facoltà di nominare un numero di esperti indicato all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

Rilevato che:

- la nomina rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e col precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- è urgente e indifferibile provvedere alla nomina dell'esperto per problematiche citate viste le imminenti scadenze;
- ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 10 ottobre 1994, n. 38, agli esperti del Sindaco è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale ed inoltre ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale 16 ottobre 1997, n. 39 agli stessi è altresì, dovuto il trattamento di missione previsto per i medesimi dipendenti;

Tenuto conto, che

- a) il conferimento del predetto incarico non dà luogo alla costituzione di rapporto di pubblico impiego, peraltro senza alcun vincolo di orario, e che il rapporto il professionista nominato è regolato dalle norme relative alla prestazione d'opera professionale (art. 2229 e ss. codice civile) e comunque esula dall'ambito della disciplina comunale per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
- a) **il Dott. Francesco Castellino** si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico, ferma la misura del compenso, rispettosa dei limiti essendo pari ad € 2.500,00 mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva degli oneri a carico dell'Ente;

Constatato che all'interno dell'ente, non esistono professionalità in possesso della necessaria preparazione tecnica e di comprovata esperienza in materia tributaria, finanziaria e contabile in grado di garantire il necessario supporto tecnico al vertice amministrativo;

Ritenuto pertanto necessario e utile conferire al **dott. Francesco Castellino** per la durata di mesi tre, l'incarico di esperto del sindaco per il compenso pattuito di € 2.500,00 lordi mensili;

Precisato che il suo menzionato apporto di contributo professionale si pone in linea con i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa:

Visti

- il curriculum vitae del dott. **Francesco Castellino** dal quale si evince il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla legge per la nomina e si rileva che lo

stesso è in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale ritenuta utile per coadiuvare e supportare adeguatamente l'operato del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale;

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile", ed in particolare l'articolo 163;
- la Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 08 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Legge Regionale n. 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Determina

1. Conferire, per i motivi e con le finalità espresse in narrativa, con effetto dal 2 maggio 2016 al 31 luglio 2016 e per la durata di mesi tre, al Dott. Francesco Castellino nato il 22.09.1977 a Caltanissetta (prov. CL) residente a Sommatino (prov. CL) - c.da Olivella snc, esercente la professione di Avvocato Tributarista, con Codice Fiscale CST FNC 77P22 B429B e partita IVA 0176610851, con studio e sede in Sommatino (prov. CL) in via Vittorio Emanuele II°, n. 1 - tel. Cell. 3299879515, – tel. Fax 0922709127 e-mail: studiocastellino@gmail.com, pec: studiocastellino@pec.it, l'incarico di esperto ex articolo 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, a supporto delle funzioni del disponente, per lo svolgimento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, con particolare riferimento al settore Economico - Finanziario e al Settore Tributi dell'Ente e comunque nella più generale ricerca ed utilizzazione delle risorse finanziarie;
2. Autorizzare il **dott. Francesco Castellino** ad accedere alle informazioni agli atti e ai documenti dell'Ente che non costituiscono dati sensibili e come tali sottratti all'accesso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati) e chiedere informazioni e dati ai responsabili degli uffici per l'esercizio dell'incarico;
3. Dare atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria ed è conferito per il compenso pattuito di € 2.500,00 lordi mensili e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso o per espressa rinuncia del professionista;
4. Di impegnare la somma correlata al presente incarico imputandola all'intervento 1. 01.01.03 capitolo 25 del redigendo bilancio 2016, con riferimento allo stanziamento dell'ultimo Bilancio approvato 2014, dando mandato al Responsabile della P.O. dei servizi generali di porre in essere gli atti consequenziali per la copertura finanziaria della spesa;

5. Notificare il presente atto all'interessato per accettazione e trasmetterne copia al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, ai Sigg. Assessori e ai Responsabili di P.O. per opportuna informazione e conoscenza.
6. Dare atto che detto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;
7. Di liquidare e pagare il compenso al **dott. Francesco Castellino** previa presentazione di fattura.

Inviare, altresì, al responsabile del servizio affari generali copia della presente per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Marino Vincenzo

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 04-05-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to SICILIANO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-05-2016 al 25-05-2016

Lì 10-05-2016

Il Responsabile del Primo Settore
F.to SCEBBA LUIGI

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore
Marino Vincenzo